



# COMUNE DI MOZZAGROGNA

MEDAGLIA D'ARGENTO AL MERITO CIVILE

Provincia di CHIETI

Piazza San Rocco,1 – 66030 Mozzagrogna (CH)

Tel. 0872 600111 – Fax 0872 578583 – e-mail: [info@comunemozzagrogna.it](mailto:info@comunemozzagrogna.it)

[www.comunemozzagrogna.it](http://www.comunemozzagrogna.it) - P.IVA 00251720694

## ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIO

**Verbale n. 24**

**Data 12.08.2021**

**OGGETTO: PARERE SULL' "IPOTESI DI CCDI PER L'UTILIZZO DELLE RISORSE DECENTRATE RELATIVE ALL'ANNO 2021. CERTIFICAZIONE DELLA RELAZIONE ILLUSTRATIVA E DELLA RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA E CONTROLLO SULLA COMPATIBILITA' DEI COSTI".**

### **Il sottoscritto revisore dei conti**

Vista la delibera consiliare di nomina del revisore contabile;

Visti gli articoli 7 e 8 del CCNL relativo al personale del comparto Funzioni Locali, sottoscritto il 21 maggio 2018, recante disposizioni per la stipula del contratto collettivo decentrato integrativo (CCDI);

Visto il contratto collettivo decentrato integrativo normativo di livello territoriale (CCDILT) stipulato il 19 dicembre 2018, nell'ambito della convenzione ex art.30 D.Lgs. n.267/2000 per la gestione associata dell'Ufficio Personale (UUP), dai comuni di Castel Frentano, Mozzagrogna, Paglieta (attualmente Comune Capofila) e Treglio, connessa all'attività di contrattazione decentrata;

### PREMESSO

Che:

- l'Organo di Revisione ha ricevuto la richiesta di esprimere un proprio parere in relazione all'ipotesi di accordo del "Contratto Collettivo decentrato integrativo in merito all' "utilizzo delle risorse decentrate dell'anno 2021" per il personale non dirigente siglato, con le rappresentanze sindacali, in data 13.07.2021 e di rilascio della relativa certificazione;
- alla predetta comunicazione è stata allegata la "Relazione illustrativa e Relazione tecnico-finanziaria per il personale non dirigente a firma del Segretario dell'Ente;
- l'art. 8, comma 6 del C.C.N.L. 21/05/2018 per il personale non dirigente del Comparto Regioni, province ed autonomie locali, prevede che "...Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e la relativa certificazione degli oneri sono effettuati dall'organo di controllo competente ai sensi dell'art. 40 - bis, comma 1 del D.Lgs.n.165/2001. A tal fine, l'ipotesi di contratto collettivo integrativo definita dalle parti, corredata dalla relazione illustrativa e da quella tecnica, è inviata a tale organo entro dieci giorni dalla sottoscrizione. In caso di rilievi da parte del predetto organo, la trattativa deve essere ripresa entro cinque giorni. Trascorsi quindici giorni senza rilievi, l'organo di governo competente dell'ente può autorizzare il presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione del contratto";

- l'art. 40, comma 3-quinquies del D.Lgs. n.165/2001 testualmente dispone che "...Le pubbliche amministrazioni non possono sottoscrivere in sede decentrata contratti collettivi integrativi in contrasto con i vincoli e con i limiti risultanti dai contratti collettivi nazionali o che disciplinano materie non espressamente delegate a tale livello negoziale, ovvero che comportano oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. Nei casi di violazione dei vincoli e dei limiti di competenza imposti dalla contrattazione nazionale o dalle norme di legge, le clausole sono nulle, non possono essere applicate...";
- inoltre, l'art. 40, comma 3-sexies dello stesso decreto prevede che "a corredo di ogni contratto integrativo le pubbliche amministrazioni redigono una relazione tecnico-finanziaria ed una relazione illustrativa, utilizzando gli schemi appositamente predisposti e resi disponibili tramite i rispettivi siti istituzionali dal MEF di intesa con il Dipartimento della Funzione Pubblica. Tali relazioni vengono certificate dagli organi di controllo di cui all'art.40bis, comma 1";
- l'art. 40 bis, comma 1 dello stesso decreto sancisce che "il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori è effettuato dal collegio dei revisori...";
- l'art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75 del 25.5.2017 prevede testualmente quanto di seguito riportato: "Nelle more di quanto previsto dal comma 1, al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, assicurando al contempo l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato.

Preso atto che la normativa vigente in tema di contrattazione integrativa decentrata e le relative modifiche ed integrazioni, è finalizzata a contenere i costi del salario accessorio dei dipendenti pubblici e che detto controllo va effettuato prima dell'autorizzazione, da parte della Giunta, alla firma definitiva dell'accordo stesso;

#### VISTI

- l'art. 239 del D.Lgs. 267/00;

le circolari del Ministero dell'economia e delle finanze e in particolare le circolari n. 12 del 15 aprile 2011, n. 25 del 19.07.2012, n. 20 dell'8 maggio 2015 e n. 12 del 23 marzo 2016;

- l'art. 31 del 22/01/2004 che disciplina le risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività del personale dipendente suddividendo tali risorse in due tipologie così costituite:
  - a) le "Risorse Stabili" determinate dall'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 67 c. 1 e dall' art. 67 c. 2 lett. a) – b) – c) del CCNL 21/05/2018;
  - b) le "Risorse Variabili" determinate dall'applicazione delle disposizioni dell'art. 67, comma 3 lett. c) – d) del CCNL 21/05/2018;
- il contratto collettivo decentrato integrativo normativo di livello territoriale (CCDILT) stipulato il 19/12/2018, nell'ambito della convenzione ex art.30 D.Lgs. n.267/2000 per la gestione associata dell'Ufficio Personale (UUP), dai comuni di Castel Frentano ,

Mozzagrognà, Paglieta e Treglio, ed in particolare l'art. 7, comma 2 recante la disciplina generale connessa all'attività di contrattazione decentrata;

- la determinazione n. 63/134 del 08.06.2021 adottata dal responsabile del Settore Finanziario", recante ad oggetto: "Determinazione definitiva risorse decentrate anno 2020";
- la determinazione n. 64/136 del 09.06.2021 adottata dal responsabile del Settore Finanziario", recante ad oggetto: "Determinazione provvisoria risorse decentrate anno 2021";
- la deliberazione consiliare n. 9 del 31/3/2021 di approvazione del bilancio di previsione 2021/2023;
- che la delegazione trattante di parte pubblica e le organizzazioni sindacali hanno siglato la pre-intesa in data 13 luglio 2021, relativa all'ipotesi dell'utilizzo delle risorse decentrate Contratto collettivo decentrato integrativo del personale del Comune di Mozzagrognà;

la conseguente Relazione illustrativa e Relazione tecnico-finanziaria del **22.07.2021** redatta e sottoscritta dal Segretario dell'Ente, ai sensi dell'art. 40, comma 3 sexies del D.Lgs. n.165/2001, che riportano:

1. i contenuti tecnico-finanziari della citata ipotesi;
2. i prospetti riepilogativi delle voci componenti il fondo di produttività (risorse stabili e variabili) e la loro destinazione;
3. l'indicazione della copertura finanziaria del Fondo di produttività 2021.

**verificato:**

- che la Relazione è stata redatta secondo lo schema pubblicato con Circolare nr. 25 del 19/07/2012 e s.m.i. da parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze;
- che per effetto del comma 456, dell'articolo 1, Legge n.147/2013 (legge di stabilità 2014), con riferimento ai risparmi di spesa, la statuizione dell'art. 9, comma 2 bis del D.L. 78/2010 è stata resa strutturale a decorrere dal 1° gennaio 2015 (vedasi Circolare RGS nr. 20 del 08/05/2015);
- che la norma di legge pone l'anno 2016 come punto di riferimento ai fini del non superamento delle risorse destinabili al trattamento accessorio degli anni successivi, ai sensi dell'art. 23 comma 2 del D.Lgs. 75/2017;
- che il fondo per l'anno 2021 è stato costituito in conformità alla normativa vigente;
- che l'onere scaturente dall'atto di costituzione del fondo per la contrattazione integrativa in esame risulta integralmente coperto dalle disponibilità di bilancio;
- che l'ipotesi di contratto integrativo è stato predisposto in conformità delle vigenti disposizioni di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori.

Esperiti gli opportuni controlli con riguardo anche al mantenimento degli equilibri di bilancio, ai sensi degli artt.193 e 239 del D.Lgs. 18.8.2000 n.267.

### **Certifica**

esprimendo parere favorevole:

- in ordine alla compatibilità finanziaria sulla costituzione del fondo per la contrattazione integrativa per il personale non dirigente relativamente all'anno 2021 in quanto risultano rispettati i vincoli normativi e di bilancio;
- In ordine alla compatibilità finanziaria dell'ipotesi di accordo decentrato integrativo per il personale non dirigente per l'anno 2021 del Comune di **Mozzagrogn**a sottoscritto in data 13 luglio 2021;

**inoltre, si raccomanda all'Ente di:**

- provvedere alla sottoscrizione definitiva del contratto collettivo decentrato integrativo, entro l'anno di competenza come da normativa vigente;
- in caso di aumento del numero dei dipendenti rispetto a quelli in servizio al 31.12.2018, l'Ente sulla base delle disposizioni contenute nell'art. 33, del D.L. n.34/2019 (riportato in nota nella relazione tecnico – illustrativa predisposta dal responsabile del Comune), di valutare l'incremento del fondo per la contrattazione decentrata e del fondo per le posizioni organizzative, al fine di garantire l'invarianza del trattamento economico accessorio medio pro-capite del personale.

Il revisore vigilerà sul rispetto dell'obbligo di pubblicità sul sito dell'Ente degli atti relativi alla contrattazione integrativa e della trasmissione dei medesimi all'Aran.

Letto, approvato e sottoscritto.  
Mozzagrogn,12.08.2021

  
L'organo di revisione economico-finanziaria  
**(Dott. Giuseppe CASTELLI)**